



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Deposizioni assunte in giudizio hanno minore efficacia probatoria rispetto a dichiarazioni formulate in sede ispettiva

Si deve attribuire maggiore efficacia probatoria alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in fase di accertamento ispettivo, ritenendo le rimediate dichiarazioni rese a distanza di tempo in sede giudiziale, rispetto a quelle d'impeto raccolte in fase ispettiva, alterate da consapevoli aggiustamenti; non v'è ragione alcuna per cui i lavoratori, sentiti nell'immediatezza dei fatti, riferiscano circostanze non rispondenti al vero, con la conseguenza che dette dichiarazioni, ove contenenti precise indicazioni in ordine alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa, corroborate da altri elementi probatori, sono da preferire in quanto improntate a spontaneità e genuinità.

-----> in senso contrario, [Tribunale Modena, sezione lavoro, sentenza del 6.5.2022, n. 211](#)

Corte di appello di Bari, sezione lavoro, sentenza del 13.01.2022, n.2468

...omissis...

Con sentenza definitiva n. 1443/2018 del 10.07.2018 il Tribunale del lavoro di: a) accoglieva l'opposizione proposta da, quale titolare della D....Ortofrutticolo, corrente in Trinitapoli (Fg), avverso gli avvisi di addebito (omissis) e n. 34320140003894433000 emessi dall'INPS sede di An., con cui si intimava il pagamento della complessiva somma di € 153.659,25 a titolo di contributi omessi nel periodo da marzo 2008 ad aprile 2012, comprensiva di somme aggiuntive e sanzioni civili ai sensi della L. n. 388/2000, art. 116, co.

8, lett. b) e di spese di notificazione, nonché il pagamento della somma di € 2.013,01 a titolo di contributi omessi da gennaio a marzo 2013, comprensiva di somme aggiuntive e sanzioni civili ai sensi della L. n. 388/2000, art. 116, co. 8, lett. a) e di spese di notificazione e dichiarava che la...nulla doveva in favore dell'INPS per tali titoli; b) condannava l'..... al pagamento, in favore della opponente, delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 6.500,00, oltre accessori.

L'INPS, anche come mandatario della s.p.a. SCCI, proponeva appello con ricorso depositato in data 29.11.2018, per il motivo che di seguito si riepiloga e si valuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in totale riforma della sentenza impugnata.

....., nella qualità in epigrafe spiegata, resisteva, chiedendo confermarsi integralmente la statuizione gravata, con vittoria delle spese di questo grado del giudizio.

Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna – previa trattazione della controversia tempestivamente disposta per iscritto, ai sensi dell'art. 221, 4° co., d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, in l. 17 luglio 2020, n. 77 – si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodichè si procedeva alla pubblicazione del dispositivo in forma cartacea mediante deposito in Cancelleria.

DIRITTO

Ad integrazione di quanto dianzi riportato va aggiunto che le omissioni contributive addebitate alla ricorrente si fondavano sul Verbale unico di Accertamento e Notificazione n. 369929, prot. IN....., notificato alla D.....in data 08.10.2013, con il quale venivano esaminate dagli Ispettori dell'INPS e poste a fondamento delle violazioni contestate: 1.) la documentazione d'ufficio relativa all'attività aziendale svolta dal 01.04.2008 al 31.03.2012, 2.) la dichiarazione rilasciata in data 15.04.2013 dalla titolare Ma. Vi., la quale riferiva che la ditta si occupava dell'acquisto di prodotti ortofrutticoli sia a blocco che a frutto pendente e che la sua attività consisteva nell'acquisto sulla pianta del prodotto agricolo che ""viene raccolto e viene messo nell'imballaggio richiesto dal mercato"", 3.) la dichiarazione rilasciata in data 09.07.2013, a seguito di un nuovo sopralluogo effettuato presso la sede legale dell'azienda adibita a magazzino, dal coniuge della titolare aziendale,uale oltre a riferire di essere collaboratore della titolare e di essere iscritto nellaspecificava che il 70% del prodotto (pesche, meloni, carciofi, pomodori e uva da tavola) veniva raccolto direttamente dalla pianta, portato in magazzino (ad eccezione delle angurie e pomodori), calibrato, selezionato, incassettato senza uso di macchine meccaniche, messo nelle celle frigorifere e il giorno successivo smerciato, specificando che tutti i lavoratori raccoglievano i prodotti alla pianta, 4.) le dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo dai lavoratori i quali riferivano tutti di essere dediti alla raccolta di pesche, meloni, carciofi, pomodori, uva da tavola e all'incassettamento che avveniva sui terreni e nel magazzino.

Il Tribunale sulla scorta di tale materiale probatorio, enuncia le regole applicabili in materia di ripartizione dell'onere probatorio spettante all'INPS

in quanto la pretesa contributiva si fondava su verbali di accertamento dal medesimo redatti la cui fede privilegiata non si estendeva alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese; escussi in giudizio, in qualità di testimoni, i lavoratori R.... che, a precisazione delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, chiarivano tutti che l'attività lavorativa consisteva nella raccolta dei prodotti dalla pianta, per poi riversarli alla

rinfusa in cassette al fine di agevolare il trasporto in magazzino ove venivano conservati in frigorifero in attesa della vendita, precisando altresì di non avere mai selezionato né imballato i prodotti raccolti, che venivano semplicemente riposti nei cassoni per il trasporto dai fondi al magazzino, che la Ditta era priva di macchinari per la calibratura dei prodotti ortofrutticoli, che non avevano mai lavato, selezionato, pulito i raccolti ortofrutticoli e che detti lavoratori erano regolarmente iscritti con qualifica di operai comuni, provvedeva con la sentenza gravata come innanzi riportato, annullando gli avvisi di addebito al cui fondamento era posto il Verbale ispettivo, ritenendo non provata la pretesa creditoria avanzata.

Si duole l'INPS, con un unico motivo di gravame, della erroneità della statuizione impugnata laddove ha ritenuto avere detto Istituto omissso di adempiere all'onere probatorio in ordine alla sussistenza del credito preteso, pur avendo gli ispettori dato prova dell'omissione contributiva della ditta attraverso i verbali ispettivi allegati al giudizio di primo grado con i quali si dava contezza con valore di pubblica fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c., degli accertamenti compiuti dagli ispettori in ordine alle qualifiche dei lavoratori, i quali essendo dediti ad attività di "pulitura incassetamento e cernita della frutta raccolta", come assertivamente dichiarato dalla e dagli informatori escussi in sede ispettiva, andavano inquadrati nell'Area I, livello 3, del CPL della Provincia diriferito ai lavoratori che svolgono "attività di addetti alla selezionatura, pulitura e confezionamento uva, frutta, ortaggi e olive da tavola" e non anche nel livello inferiore di formale assunzione, riportato nei ... di "raccoltori a mano di prodotti agricoli", con violazione dell'art. 1, comma 4, L. 11.03.2006 n. 81 e denuncia di retribuzioni inferiori.

La censura mossa dall'INPS alla statuizione impugnata è infondata.

Il giudice di prime cure non ha operato, come denunciato dall'appellante, un malgoverno dei noti principi di riparto dell'onere probatorio nei giudizi di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, ma premesso che

""secondo principi consolidati, il verbale di accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 2700 cc, fa fede fino a querela di falso, in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha sottoscritto, alle dichiarazioni che questi attesti di avere ricevuto, e a tutti fatti che, più in generale, l'ispettore dichiara essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"" mentre ""la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale di dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante"", ha ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che ""il quadro probatorio tratteggiato dall'istruttoria appare distonico rispetto al contenuto del verbale ispettivo sotteso alla cartella esattoriale impugnata, non essendo emersi in giudizio elementi concreti atti a riscontrare, nei richiesti termini di univocità e chiarezza, le risultanze dell'accertamento espletato (id est, l'avvenuta denuncia ai fini contributivi degli operai addetti alla raccolta a mano di prodotti agricoli, come inquadrati nelle mansioni di operaio comune Area ..ontrariamente a quanto stabilito dal

Dunque, sulla scorta di questi principi ed escussi i lavoratori come testimoni in giudizio, il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto non assolto, da parte dell'INPS l'onere probatorio in ordine all'impiego dei lavoratori come operai "qualificati" piuttosto che "comuni" addetti alla raccolta dei prodotti ortofrutticoli.

Principio fermo è che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze istruttorie quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova: in questi termini con riguardo al processo previdenziale si v. Cass. 23 maggio 2013, n. 12734

Va evidenziato, quanto alle dichiarazioni recepite dagli Ispettori che, come ben evidenziato nella sentenza gravata, i verbali redatti dai funzionari degli enti

previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.

La più recente giurisprudenza, condivisa da questa Corte, è orientata ad attribuire maggiore efficacia probatoria alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in fase di accertamento ispettivo, ritenendo le rimediate dichiarazioni rese a distanza di tempo in sede giudiziale, rispetto a quelle d'impeto raccolte in fase ispettiva, alterate da consapevoli aggiustamenti; non v'è ragione alcuna per cui i lavoratori, sentiti nell'immediatezza dei fatti, riferiscano circostanze non rispondenti al vero, con la conseguenza che dette dichiarazioni, ove contenenti precise indicazioni in ordine alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa, corroborate da altri elementi probatori, sono da preferire in quanto improntate a spontaneità e genuinità.

Tuttavia, nel caso di specie è carente proprio la precisione delle dichiarazioni rese dagli informatori in sede ispettiva, rendendo, come correttamente ritenuto dal Tribunale, preferibile avvalorare quanto riferito e precisato dai lavoratori in sede giudiziaria, escussi in qualità di testimoni, nel rispetto del contraddittorio e sotto il vincolo del giuramento.

In questa sede i testi hanno concordemente riferito di essersi occupati della "raccolta dei prodotti ortofrutticoli, ovvero pesche, carciofi, cavolfiori, rape, direttamente dalla pianta e versandoli alla rinfusa nei cassoni", di non avere "mai selezionato né imballato i prodotti raccolti che riponevano nei cassoni" e di essere iscritti con la qualifica di operai comuni, aggiungendo non avere la ditta Musciolà macchinari per la calibratura delle pesche o dei prodotti ortofrutticoli e di non avere "mai svolto lavori di selezionatura e pulitura dei raccolti ortofrutticoli" (così si esprime D... le cui dichiarazioni sono del tutto sovrapponibili a quelle rese dagli altri due testimoni,Ma ciò che risulta dirimente, sempre ai fini dell'adempimento dell'onere probatorio posto incontrovertibilmente dalla legge a carico dell'INPS in ipotesi, come quella di specie, in cui tutti i dipendenti risultano regolarmente denunciati dalla Ditta e regolarmente retribuiti, è la circostanza che detto Istituto ha del tutto omesso di produrre in giudizio, sia nel primo che nel presente grado, il CIPL della Provincia di Fo. disciplinante le qualifiche di inquadramento dei lavoratori agricoli nel periodo in contestazione.

Invero, in calce alla memoria difensiva dell'INPS depositata in primo grado in data 14.01.2018 si elencano n. 16 allegati, mentre risultano depositati in cartaceo nel fascicolo di prime cure (poi riprodotto in sede di appello) soltanto i documenti elencati sino al n. 11), risultando omessi: il contratto provinciale del lavoro (doc. n. 12), i salari contrattuali (doc. n. 13), richiesta di pagamento a mezzo mod. F24 (doc. n. 14) e copia degli avvisi di addebito (doc. nn. 15 e 16).

Facendo affidamento, questa Corte, a quanto riportato testualmente nell'atto di appello dell'INPS, si desume che sono inquadrati nell'Area I, livello 3, come già innanzi riportato, i lavoratori che svolgono "attività di addetti alla selezionatura, pulitura e confezionamento uva, frutta, ortaggi e olive da tavola", mentre risulterebbero inquadrati nel livello inferiore, riportato nei D....."raccoltori a mano di prodotti agricoli".

Ebbene, se tale ricostruzione corrisponde alla contrattazione provinciale del territorio di riferimento), che -si ripete- non è dato accertare d'ufficio per assenza del contratto agli atti- ritiene la Corte avere bene inquadrato la Ditta Maffione i propri lavoratori, essendo emerso, e tale dato non è in contestazione, avere tutti i dipendenti svolto principalmente attività di raccolta a mano dei prodotti agricoli alla pianta, essendo la successiva lavorazione di pulitura e incassetamento secondaria; soprattutto, ciò che rileva in via principale, è che l'attività di raccolta alla pianta dei

prodotti ortofrutticoli non risulta affatto contemplata nell'Area I, livello 3, che si riferisce (regolamentando la successiva fase) ai lavoratori che svolgono soltanto "attività di addetti alla selezionatura, pulitura e confezionamento".

Va evidenziato, altresì, avere laempre assunto regolarmente i propri dipendenti, così come riportato dagli stessi ispettori nelle Conclusioni del verbale di Accertamento, in cui non esitano a riportare che "" in relazione alla ditta sottoposta ad accertamento appare evidente che la stessa rientri nel dettato normativo che precede ed in particolare nel punto in cui si specifica che, pur essendo un'impresa di natura commerciale ortofrutticola all'ingrosso, ha denunciato i dipendenti in agricoltura in quanto, effettivamente, si sono dedicati esclusivamente alla raccolta alla pianta del frutto pendente ed alla attività di selezionatura cernita e confezionamento degli stessi. Pertanto la ditta conserva, ai fini previdenziali, l'inquadramento nel settore agricolo per i dipendenti denunciati"".

Conclusivamente, l'assunto degli ispettori secondo cui i dipendenti della Ditta opponente negli anni dal 2008 al 2014 avrebbero svolto lavori agricoli inquadrabili nell'Area I, 3° livello del2 con cui risultano formalmente assunti, risulta sfornito di convincenti supporti probatori e, peraltro, smentito dalle dichiarazioni rese in giudizio dai lavoratorie D'Am., avvalorate nella sentenza impugnata ed innanzi riportate. Per le ragioni innanzi esposte, la sentenza merita conferma e le spese di questo giudizio di appello, liquidate in dispositivo in ossequio alle vigenti tariffe professionali (D.M. 55/14), avuto riguardo al valore della controversia e alla assenza di attività istruttoria in questo grado, seguono la soccombenza dell'INPS, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti (artt. 91 e 93 c.p.c.).

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).

pqm

La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 29.11.2018 dall'INPS nei confronti di Ma. Vi., quale titolare della D....., avverso la sentenza n. 1443/2018 emessa dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 10.07.2018, così provvede: rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza; condanna l'INPS al pagamento, in favore della appellata, delle spese del presente giudizio di appello, liquidate complessivamente in € 5.300,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli Avv.li, dichiaratisi anticipatari; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Co.ì deciso in Bari, il 21 dicembre 2021

Il Presidente Dott. ssa Manuela Saracino

Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

